

COMUNE DI CENTO- COLLEGIO DEI REVISORI

VERBALE DEL 22 APRILE 2024 (n. 17/2024)

Il giorno 22 del mese di APRILE dell'anno 2024 dalle ore 16:45 i componenti del Collegio dei Revisori del Comune di Cento:

Presidente	Dott.	Franco Battistini
Componente	Dott.ssa	Licia Monari
Componente	Dott.	Andrea Zurla

si sono riuniti in conferenza telefonica per valutare ed esprimere il proprio parere sulla seguente Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale:

Proposta di deliberazione di Consiglio n. 50 del 17/04/2024 avente ad oggetto: **“RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA’ DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 267/2000, IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA DEL T.A.R. EMILIA ROMAGNA – BOLOGNA , SEZ.SECONDA N.88/2024 - VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 - APPLICAZIONE PARZIALE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCIZIO 2023”**

Il Collegio presa visione e analizzata la suddetta proposta di deliberazione di Consiglio n. 50 ricevuta tramite mail in data 22/4/2024 corredata della seguente documentazione:

- 1) Sentenza Diegoli Vancini;
- 2) Variazione di Bilancio e al Piano esecutivo di gestione n.11 del 22/4/2024, data stampa 22/4/2024, ivi accluso la verifica degli equilibri di bilancio;
- 3) Parere di regolarità tecnica a firma del dirigente dott. Giuseppe Lavedini del 22/4/2024;
- 4) Parere di regolarità contabile a firma del dirigente dott. Sparapan Federico del 22/4/2024;

Premesso che:

- con ricorso innanzi al TAR Emilia Romagna – Bologna, acquisito al prot. 40476 del 30/07/2028 parte ricorrente richiedeva che il Comune di Cento fosse condannato a pagare la somma di € 34.639,67, maggiorata di interessi legali dalla data di maturazione del diritto al saldo, a titolo di restituzione di quota parte di oneri concessori ritenuti versati in eccedenza;

- con atto di Giunta comunale n. 176 del 30/08/2018, è stato formalizzato l'indirizzo di procedere con la costituzione in giudizio del Comune di Cento nella vertenza in argomento ed a seguito di procedura comparativa, con la determinazione n.1298 del 09/10/2018 è stato affidato l'incarico di patrocinio legale per la rappresentanza e difesa del Comune di Cento alla Prof. Avv. Silvia Marzot del foro di Bologna;

- il TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. Seconda, con sentenza n.88/2024 R.G. 732/2018, acquisita al prot. 8385 del 06/02/2024 ha accolto il ricorso in parola condannando il Comune di Cento a pagare a parte ricorrente € 34.639,67, oltre interessi e spese legali per € 3.000,00 oltre accessori e contributo unificato effettivamente versato;

Dato atto che dai calcoli effettuati secondo il portato della sentenza in questione, che prevede il calcolo degli interessi legali con decorrenza 4 giugno 2018, fino al saldo

E

"COPIA DELL'ORIGINALE DIGITALE"

Protocollo N.0025633/2024 del 24/04/2024

Firmatario: FRANCO BATTISTINI, LICIA MONARI, ANDREA ZURLA

Allegato N.2: VERBALE 17 DEBITI FUORI BILANCIO PROPOSTA CC 50.PDF.P7M.P7M

COMUNE DI CENTO
c_c469_A00 - PG

effettivo e le spese legali con gli accessori di legge, risulta che la somma complessivamente dovuta dall'Amministrazione comunale è pari ad Euro 42.512,42, come da conteggio del legale di controparte acquisito al prot.n.0020053, in data 20/03/2024;

Dato atto che la soccombenza giudiziale rientra nelle ipotesi di riconoscimento del debito fuori bilancio di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 267/2000 in base a quale:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive; ...";

Ricordato che, per le "sentenze esecutive" (fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 267/2000, il riconoscimento avviene fatto salvo ed impregiudicato il diritto di impugnare le sentenze stesse, e quindi che tale riconoscimento non costituisce acquiescenza dei contenuti delle medesime, che pertanto possono essere impugunate, ove ciò sia possibile ed opportuno, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

Dato atto che la situazione sopra enunciata costituisce debito fuori bilancio a norma dell'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, co. 1, lett. a), e che conseguentemente sussiste l'obbligo di procedere al riconoscimento della legittimità di tale debito fuori bilancio, in considerazione degli elementi costitutivi sinora richiamati, come derivanti dalla sentenza sopra menzionata;

Preso atto che *"la procedura di riconoscimento consiliare ex art. 194 del T.U.E.L. del debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva è comunque necessaria anche qualora il pagamento del debito avvenisse utilizzando uno specifico fondo presente in bilancio al fine di non vanificare la disciplina di garanzia prevista dall'ordinamento, impendendo sia il controllo previsto dalla norma citata da parte del Consiglio Comunale che la verifica da parte della Procura della Corte dei conti ex art 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002"* (cfr. Sezione regionale di controllo per il Piemonte, deliberazione n. 9/2019/PAR);

Richiamato il comma 3 dell'art. 167 del TUEL, che testualmente recita: *"E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo";*

Dato atto che:

- l'importo complessivo di Euro 42.512,42, comprensivo di interessi e rivalutazione come in motivazione, trova la necessaria copertura finanziaria nell'esercizio 2024, attraverso la parziale applicazione dell'avanzo accantonato (fondo rischi contenzioso) del risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 al Bilancio di previsione 2024-2026, come da variazione di bilancio allegata al presente provvedimento;

- con successivo provvedimento l'organo competente provvederà all'adeguamento del Piano esecutivo di Gestione 2024 - 2026 e dei programmi annuali di attività;

Accertato che il riconoscimento del debito fuori bilancio in oggetto trova copertura finanziaria per Euro 42.512,42, alla seguente codifica: 01111.10.002716 Cap 2716/0

“Oneri da sentenze sfavorevoli – AAA Rischi Contenzioso” del Bilancio di previsione 2024/2026, Esercizio 2024;

Precisato che l'art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, cita: *"Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto."*;

Considerato che la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, nonché i principi generali dell'ordinamento:

- impongono agli amministratori ed ai funzionari degli enti locali di evidenziare con tempestività le passività insorte derivanti dai debiti fuori bilancio;
- in presenza dei presupposti disciplinati dalla legge, obbligano i singoli enti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, riconducendo al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria, maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, riportando in equilibrio la gestione;
- evitano la formazione di oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile ex art. 2041 c.c. verso l'Ente nei limiti dell'arricchimento da questi conseguito;

Preso atto, che per le ragioni sopra esposte, si vuole provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 – comma 1, lett. a – del D.Lgs.267/2000, relativo al pagamento delle soccombenze giudiziali conseguenti alla sentenza n. 88/2024 del TAR Emilia Romagna – Bologna, Sez. Seconda, nel procedimento R.G. 732/2018, dell'importo di complessivi Euro 42.512,42;

Visti:

- il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 107/2015 e da ultimo modificato e riapprovato integralmente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 119 del 30/12/2019;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art. 49, I comma del TUEL;

esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio n.50 del 17/04/2022.

Il Collegio dei Revisori dei Conti
Dott. Franco Battistini
Dott.ssa Licia Monari
Dott. Andrea Zurla